



Aggiornamenti di fine corso

(d.l. 29/11/2008 n. 185)

Riallineamento
Valori Ias/Ifrs e
fiscali (cc. 1-12)

Provvedimenti
sulle valutazioni
dei titoli del
circolante (c. 13)

**Oggetto dell'intervento
– art. 15 –**

Provvedimenti
per le compagnie
di assicurazione
(cc. 14-15)

Rivalutazione
monetaria in
bilanci non Ias
(cc. 16-23)

Provvedimenti sulla valutazione dei titoli del circolante

- 1.** *All'origine, provvedimento SEC in US per limitare gli effetti sui bilanci della crisi dei mercati finanziari*
- 2.** *Seguito dalla **modificazione allo Ias 39** deliberata il 13 ottobre dallo Iasb e immediatamente omologata dall'Ue*
- 2a** *Sintesi della modificazione dello Ias 39 :*
 - *Eliminazione del divieto di trasferire le attività finanziarie da FVTPL o AFS ad altra categoria, anche ad una che preveda di utilizzare il costo o il costo ammortizzato e non il fair value*
 - *In sede di prima applicazione, la **data di riferimento** per la valorizzazione delle attività trasferite è il **1° luglio 2008***



...segue ... Provvedimenti sulla valutazione dei titoli del circolante

2b *Le attività trasferite sono successivamente assoggettate a impairment test per verificare l'eventuale perdita durevole rispetto al fair value al 1°7.08*

Si era venuta a creare una disparità di trattamento tra le imprese che redigono il bilancio Ias/Ifrs e le imprese che redigono il bilancio secondo il D.lgs 127/91

...segue ... Provvedimenti ...

Comma 13 dell'art. 15: “Considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, **i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, **possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole**. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all’esercizio successivo con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

(si applicano per i titoli del circolante criteri desunti da quelli impiegati per le immobilizz., quasi come se i titoli fossero stati immobilizzati al 1°1 o al 1°7)

Rivalutazione monetaria in bilanci non Ias/Ifrs

Comma 16 dell'art. 15: le imprese possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

Comma 17: ... deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Comma 18: Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

Commi 19, 20 e 21: Possibile affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e possibile riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili a certe condizioni e secondo certe modalità.